

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser

[Frontespizio](#) [Relazione](#) [Progetto di Legge](#)

XVII LEGISLATURA

## CAMERA DEI DEPUTATI

N. 100

---

### PROPOSTA DI LEGGE

#### d'iniziativa del deputato BINETTI

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

*Presentata il 15 marzo 2013*

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica purtroppo divenuta in Italia poco frequente e, tuttavia, indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurgia.

Per gli studenti di medicina e chirurgia è infatti molto importante e, in alcuni casi, indispensabile, fare pratica di dissezione, soprattutto per quel che concerne lo studio dell'anatomia, tuttavia l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è possibile frequentare corsi pratici.

La proposta di legge è resa necessaria da una normativa vigente purtroppo non del tutto chiara né esaustiva. La normativa di riferimento è il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». Purtroppo, la normativa a cui si fa riferimento non disciplina né il percorso della «donazione» dal soggetto donatore alla struttura competente fruitrice, né la salvaguardia del principio dell'autodeterminazione e delle conseguenti modalità attuative fino al momento del decesso.

Per colmare questa lacuna e per venire incontro a tali esigenze, negli ultimi anni si sono succedute numerose iniziative parlamentari sollecitate da istituzioni scientifiche, universitarie e associative, che hanno tentato di dare una definizione normativa alla libera scelta dei cittadini dell'utilizzo del proprio corpo dopo la morte e alla fruizione scientifico-didattica dello stesso nei centri competenti.

L'obiettivo che si intende raggiungere attraverso questa proposta di legge è quello di dare ai cittadini la possibilità di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, dando così la possibilità di studiare tutte quelle malattie di cui non si conosce la natura e su cui è difficile la ricerca scientifica, ma su cui tale ricerca potrebbe impegnarsi maggiormente, attraverso la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

Il testo in esame si compone di otto articoli.

L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo *post mortem* a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

L'articolo 2 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono

essere espressi in maniera chiara e inequivocabile e per iscritto.

L'articolo 3 dispone in merito alla formazione e alla promozione dell'informazione ai cittadini.

L'articolo 4 stabilisce che la donazione del corpo *post mortem* non può avvenire a fini di lucro.

L'articolo 5 determina le modalità e i tempi di attuazione della legge.

L'articolo 6 istituisce il registro per l'utilizzo dei cadaveri.

L'articolo 7 prevede il regolamento di attuazione.

L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo *post mortem*, a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, dei soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità definite all'articolo 2 della presente legge, nonché dei soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell'autorità giudiziaria per dodici mesi.

2. La donazione del corpo *post mortem* è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

### Art. 2.

*(Manifestazione del consenso).*

1. I cittadini devono esprimere la volontà di donare il proprio corpo *post mortem*, per le finalità di cui all'articolo 1, in modo chiaro e inequivocabile, per iscritto, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l'uso che si farà del loro corpo, sottoscrivendo anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell'attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione. Le loro volontà possono essere revocate in qualsiasi momento.

2. La mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale prima della morte è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo.

3. Per i minori di età il consenso di cui ai commi 1 e 2 è manifestato dai genitori o dal tutore legale.

### Art. 3.

*(Promozione dell'informazione ai cittadini).*

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

### Art. 4.

*(Donazione del corpo post mortem).*

1. La donazione del corpo *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio, di ricerca scientifica o di formazione mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5.

*(Modalità e tempi di attuazione).*

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce le modalità e i tempi, non superiori a dodici mesi, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione del cadavere alla famiglia o per la tumulazione dei cadaveri

di soggetti non riconosciuti, da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

b) indica le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri nel rispetto della salvaguardia dei principi di igiene e di tutela pubblica;

c) individua le strutture universitarie e le strutture ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione del cadavere ai fini di cui alla presente legge.

Art. 6.

*(Istituzione del registro per l'utilizzo dei cadaveri).*

1. Presso le strutture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è istituito il registro per l'utilizzo dei cadaveri per fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, nel quale sono annotati i riferimenti utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere, nel rispetto del corpo umano.

Art. 7.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale

di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- [schermo intero](#)
- [stampa](#)
- chiudi

[Galleries](#)

of

by